SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ——

N. 1033

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(PRANDINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro (AMATO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia (VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. 1666)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 1988

Disciplina del credito peschereccio di esercizio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.

- 1. Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:
- a) le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- b) le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;
- c) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.
- 2. Nelle operazioni di credito d'esercizio di cui al presente articolo viene data priorità alle forme associate delle imprese di pesca, alle cooperative e loro consorzi.

Art. 3.

1. Sono prestiti di credito peschereccio di esercizio quelli concessi per le operazioni

dirette al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare quelli concessi:

- *a*) per la gestione delle aziende indicate nell'articolo 2 condotte in forza di un legittimo titolo;
- b) per la manutenzione delle navi e delle attrezzature e per l'acquisto degli attrezzi, dispositivi o apparecchiature utilizzati per la ricerca, la cattura o l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi e per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- c) per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per le spese di gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione degli stessi in acque marine o salmastre;
- d) per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati;
- e) per la gestione delle società di capitale o di armamento costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca marittima in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, a condizione che la partecipazione italiana al capitale sociale della società mista sia superiore al 40 per cento oppure al massimo previsto dalle autorità estere;
- f) per le anticipazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione;
- g) per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione.
- 2. Le aziende danneggiate da avversità atmosferiche o da pubbliche calamità per il ripristino dell'attività produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. È istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua

girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti.

- 2. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:
 - a) dello scopo dell'operazione;
- b) della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c);
- c) della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano, se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e g);
- d) del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.
- 3. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

Art. 5.

- 1. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente ed hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- 2. L'apertura di credito in conto corrente nonchè le operazioni perfezionate in altre forme tecniche possono essere assistite da cambiali pesca a garanzia.
- 3. Con decreto del Ministro del tesoro sono emanate le norme di attuazione delle aperture di credito in conto corrente.
- 4. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.

Art. 6.

- 1. Il numero 9 del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:
- «9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità

economica europea in materia di pesca marittima, nonchè allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1».

- 2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è abrogato.
- 3. La lettera *e*) del terzo comma ed il settimo comma dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono abrogati.

Art. 7.

- 1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sarà erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sarà comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2.
- 2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo è del 30 per cento di quello di riferimento.

Art. 8.

1. Qualora il debitore non versi integralmente alla scadenza stabilita l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), o quando il prodotto sottoposto a pegno minacci di deteriorarsi, l'azienda o l'istituto di credito hanno diritto di far vendere il pegno, senza formalità giudiziarie, con le modalità previste dall'articolo 1789 del codice civile.

Art. 9.

1. I beni oggetto dei prestiti previsti dalla presente legge, quando fruenti di contributo pubblico nel pagamento degli interessi, non possono essere distolti dalla loro destinazione per l'intera durata del finanziamento e possono essere alienati solo dopo preventivo benestare dell'ente erogatore del contributo, nonchè delle aziende o istituti di credito. La inosservanza degli obblighi suddetti comporta la revoca delle agevolazioni creditizie concesse con conseguente obbligo del beneficiario di rimborsare l'intero ammontare del finanziamento entro tre mesi, oltre ad una penale, fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, calcolata sul finanziamento medesimo.

Art. 10.

- 1. Tra le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio è istituita, presso il fondo interbancario di garanzia, una sezione di garanzia per il credito peschereccio. La sezione garantisce, in via sussidiaria entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subito nelle operazioni perfezionate ai sensi della presente legge, che siano assistite da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea.
- 2. La garanzia della sezione non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 3. La garanzia sussidiaria della sezione copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali e di mora, spese legali e processuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito.
- 4. La garanzia diviene operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da azien-

de e istituti di credito eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal proprietario o mutuatario inadempiente.

- 5. Le somme che devono essere comunque recuperate successivamente al rimborso, da parte della sezione di cui al presente articolo, della perdita denunziata saranno versate alla sezione stessa al netto delle spese sopportate.
- 6. In dipendenza della garanzia sussidiaria le aziende e gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti e finanziamenti fino all'importo del valore cauzionale dei beni in garanzia entro il limite della spesa documentata.

Art. 11.

- 1. Le aziende e gli istituti di credito che effettuano le operazioni assistite dalla garanzia di cui all'articolo 10 debbono:
- a) eseguire una tantum sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della intera erogazione, una trattenuta nella misura dell'1 per mille, da non ripetere in caso di proroga o rinnovo delle operazioni stesse;
- b) versare alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, entro i primi quindici giorni di ciascun trimestre solare, l'ammontare complessivo delle trattenute eseguite nel trimestre precedente.

Art. 12.

- 1. Le dotazioni finanziarie della sezione di garanzia per il credito peschereccio sono costituite:
- a) dalle trattenute stabilite dall'articolo 11;
- b) da un contributo *una tantum* di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1987;
- c) da un importo che le aziende e gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio devono versare annualmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 a copertura delle spese di gestione della sezione;

d) dagli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla sezione di garanzia per il credito peschereccio o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di amministrazione della sezione, di cui all'articolo 13.

Art. 13.

- 1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.
- La sezione è amministrata da un comitato composto da:
- a) tre rappresentanti delle aziende ed istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, designati dall'Associazione bancaria italiana;
- b) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative di pescatori riconosciute;
- *c*) un rappresentante dell'associazione nazionale delle imprese di pesca;
- *d*) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- *e*) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- f) un funzionario della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente.
- 3. Il collegio dei revisori è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile direzione generale della pesca marittima e da un rappresentante della Banca d'Italia.
- 4. I componenti del comitato e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro. Le funzioni di segreteria

del comitato sono svolte da un funzionario dell'Associazione bancaria italiana.

Art. 14.

- 1. Il comitato di amministrazione della sezione di garanzia per il credito peschereccio ha il compito di provvedere:
- a) all'organizzazione dei servizi della sezione;
- b) alla scelta dei criteri e delle modalità dirette a disciplinare gli interventi della sezione;
 - c) a deliberare sulle richieste di rimborso;
- d) a tutto quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione.
- 2. Le delibere di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 e le norme di funzionamento della sezione sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Art. 15.

- 1. Esercitano le operazioni di credito peschereccio di esercizio:
- a) le aziende e gli istituti di credito abilitati al credito agrario e a quello peschereccio ai sensi delle leggi vigenti;
- b) le aziende e gli istituti di credito abilitati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Art. 16.

- 1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.
- 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibi-

li per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti ogni anno tra i settori riguardanti:

- a) la pesca costiera;
- b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;
- c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

Art. 17.

1. Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Art. 18.

1. Le disposizioni dell'articolo 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, devono intendersi applicabili anche alla pesca marittima.

Art. 19.

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l'anno 1987 e di lire 3.600 milioni per l'anno 1988. Per le finalità di cui all'articolo 12, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1987.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e pari a lire 3.600 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.